



Approfondimento n. 1 – 16 gennaio 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI

Michela Macalli, Simone Pellegrin



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Introduzione

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto poche ma rilevanti disposizioni per i Comuni in materia di entrate proprie.

Le novità principali consistono nell'introduzione di modalità automatiche (e non) di rottamazioni e stralci dei carichi affidati all'Agente della riscossione. In particolare l'aspetto più rilevante ed imminente consiste proprio nella automatica validità delle disposizioni che recano lo stralcio di interessi e sanzioni su carichi di importi contenuti (entro i 1.000 €): sul punto i Comuni sono chiamati ad esprimersi già **entro il 31 gennaio**.

Altre novità riguardano per lo più proroghe o chiarimenti di disposizioni già esistenti con riferimento all'IMU (sul prospetto aliquote ancora da emanare e sull'esenzione per immobili occupati abusivamente), all'Imposta di Soggiorno, al Canone Unico Patrimoniale e alla stabilizzazione del ristoro ai Comuni a seguito dell'abrogazione della TASI.

Riportiamo di seguito un commento alle novità normative sopra accennate.

Commi 81-82 Esenzione IMU su immobili occupati

81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

*«g-bis) **gli immobili non utilizzabili né disponibili**, per i quali sia stata presentata **denuncia all'autorità giudiziaria** in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».*

*82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un **fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

Mediante l'inserimento della lett. g-bis) all'art. 1 co. 759 L. 160/2019, il **comma 81** citato introduce l'esenzione IMU¹ a favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente che

¹ Per quanto concerne la TARI, giova evidenziare come, già in passato, non fosse dovuta se il soggetto passivo era in grado di dimostrare l'occupazione, anche abusiva, dell'alloggio da parte di altri soggetti.

abbiano presentato formale denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente artt. 614 co. 2 e 633 c.p.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste detta circostanza.

Come precisato nel Dossier parlamentare n. 18 4 Volume I, deve essere ricordata la sentenza n. 67/1 del 19/01/2022 della Commissione tributaria regionale per la Toscana, nella quale veniva rilevato come il titolare di un immobile occupato non può trarre alcun beneficio economico dal suo diritto di proprietà poiché impossibilitato a godere del bene. I giudici tributari avevano infatti ritenuto necessario adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale, nella fattispecie in esame, il proprietario dell'immobile non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica, con la conseguenza che l'applicazione dell'IMU sarebbe in contrasto con l'art. 53 Cost. poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del soggetto passivo, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale.

Al fine di fruire del beneficio, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al Comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, a parere di chi scrive potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione IMU introdotto con Decreto del 29 luglio 2022². In ogni caso, dal momento che il presupposto per usufruire dell'esenzione è da riscontrare proprio nella denuncia o nell'inizio dell'azione giudiziaria, non potranno essere concesse agevolazioni in assenza dell'allegazione di documentazione atta a comprovare l'avvio di tali procedimenti a cura del proprietario.

Il **comma 82** prevede poi un fondo, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla novità normativa. Anche per tale procedura sarà necessario attendere un apposito decreto ministeriale dal quale potrà comprendersi se gli enti sono tenuti a qualche forma di rendicontazione delle minori entrate patite a causa delle circostanze descritte al comma precedente ovvero se le stesse siano stabilite direttamente dallo Stato.

Commi 222 e 227-230 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle

² In realtà, essendo disponibile detto modello di dichiarazione ed avendo la comunicazione di cui al presente comma 81 la funzione di comunicare una circostanza che incide sulla quantificazione del tributo analogamente a quanto avviene per le altre casistiche per le quali è necessario presentare dichiarazione IMU, la previsione di specifiche modalità di comunicazione al Comune potrebbero essere superflue.

*amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, **l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate**, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.*

*227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, **relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.***

*228. **Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.***

*229. **Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023,***

i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I commi da 222 a 230 dispongono l'annullamento automatico dei debiti, tributari e patrimoniali, fino ad € 1.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per quanto di interesse dei Comuni, il **comma 227** prevede l'annullamento automatico delle somme dovute al 1° gennaio 2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all'art. 30 D.P.R. 602/1973, per il medesimo periodo. Si tratta pertanto di un annullamento parziale, poiché opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni e non anche agli importi dovuti a titolo di capitale e al *quantum* maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento che restano dovuti.

Giova precisare che, il limite massimo di 1.000 euro al di sotto del quale opererà lo stralcio automatico deve essere valutato considerando la sommatoria di somma dovuta, interessi e sanzioni. Il comma 227 è chiaro infatti nel precisare che "[...] *relativamente ai debiti di importo residuo, [...] fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni [...]*": pertanto, si dovrà considerare l'importo complessivamente dovuto e lo stralcio opererà in modo parziale su di esso, solo in riferimento alle componenti di sanzioni ed interessi³.

Il **comma 228** reca una specifica disciplina per l'annullamento automatico delle altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, il quale opera solo per gli interessi e non anche per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

Secondo quanto previsto dal **comma 229**, gli Enti locali hanno la possibilità di non aderire alle disposizioni citate relative all'annullamento automatico attraverso l'adozione, in Consiglio Comunale ed entro il 31 gennaio 2023, di un provvedimento da comunicare entro la stessa data all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con le modalità indicate dalla stessa Agenzia⁴. In assenza di

³ Facciamo due esempi:

- 1) importo residuo iscritto a ruolo pari ad € 500,00, dunque sotto la soglia per lo stralcio automatico che sarà applicato. Tale importo è comprensivo di tributo (€ 350,00), sanzioni (€ 140,00) e interessi (€ 10,00). Lo stralcio, per il Comune, opererà esclusivamente su € 150,00 (sanzioni + interessi), restando dovuto il tributo;
- 2) importo residuo iscritto a ruolo pari ad € 1.500,00 di cui sanzioni ed interessi complessivamente pari ad € 300,00. Pur essendo questi ultimi sotto il limite di € 1.000,00, lo stralcio non opererà perché deve essere tenuto in considerazione l'intero importo dovuto che va oltre detta soglia.

⁴ Consultabili qui: <https://www.agenziaentrate.gov.it/it/enti/stralcio-dei-debiti-fino-a-mille-euro/>.

detta deliberazione, troveranno automatica applicazione le disposizioni previste per lo stralcio parziale di cui ai citati commi 227 e 228.

Si evidenzia fin da ora che l'approvazione di detta delibera offre comunque la possibilità al debitore di accedere alla definizione agevolata di cui al comma 231 di cui si dirà a breve.

Commi 231-252 - Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

[...]

235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

[...]

241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

[...]

250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

[...]

I commi 231-252 recano la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, in linea con quanto già in precedenza previsto dai D.L. 193/2016, 148/2017, 119/2018, 34/2019 e dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). La definizione agevolata è possibile senza alcun limite di importo e su tutte le entrate comunali affidate ad Ade-R.

Più precisamente, fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro previsto ai commi 222-230 di cui si è detto in precedenza, il **comma 231** consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati ad AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Restano dovute le somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento, mentre sono abbattuti gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni, nonché gli interessi di mora.

Il pagamento delle somme dovuto può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o, in alternativa, in modo rateizzato per un massimo di 18 rate da corrispondere con le modalità previste al **comma 232** e applicando, a decorrere dal 1° agosto 2023, interessi al tasso del 2% annuo (**comma 233**), previa richiesta del debitore da presentare entro il 30 aprile prossimo all'ente riscossore (**comma 235**). Secondo quanto previsto dal **comma 236**, in caso di contenzioso pendente, il giudizio si estingue se si raggiunge l'effettivo perfezionamento della definizione e si producono, nello stesso giudizio, prove attestanti i pagamenti effettuati.

La norma, mediante lo sconto di sanzioni ed interessi di mora, mira ad incentivare l'adempimento da parte dei contribuenti morosi, e quindi favorire il recupero dei crediti più risalenti e di incerta inesigibilità. Ciononostante, essa si applica solo con riferimento ai crediti, tributari e patrimoniali, per la cui riscossione è stata incaricata AdE-R, lasciando esclusi quelli per i quali i Comuni hanno preferito procedere con ingiunzione di pagamento o affidamento ad altro soggetto riscossore.

Comma 786 - Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai Comuni

786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020».

Il comma conferma il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito TASI non più acquisibile a seguito della soppressione del tributo a decorrere dall'anno 2020, già disposto dall'art. 1 co. 554 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) per gli anni 2020-2022.

Restano invariate le modalità di ripartizione del contributo, previste dal citato comma 554, ossia l'assegnazione agli Enti secondo gli importi indicati per ciascuno di essi nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019.

Comma 787 - Disposizioni in materia di imposta di soggiorno

787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

*«1-bis. **Nei comuni capoluogo di provincia** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019».***

La norma innova l'art. 4 D.Lgs. 23/2011 prevedendo che, ai fini della determinazione dei flussi turistici, i Comuni capoluogo di provincia devono considerare i dati registrati dall'ISTAT nel triennio precedente all'anno in cui si intende deliberare l'aumento di imposta, con l'eccezione per gli anni 2023-2025 per i quali saranno da considerare i dati risultanti nel periodo 2017-2019, in considerazione della consistente diminuzione dei flussi turistici durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

Resta invariato l'importo massimo cui può arrivare l'imposta di soggiorno (10,00 euro) già previsto in precedenza mediante rinvio all'art. 14 co. 16 lett. e) D.L. 78/2010.

Comma 815 - Proroga occupazione del suolo pubblico nel settore della ristorazione

815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

Con il comma 815 il termine di cui all'art. 9 ter co. 5 D.L. 137/2020 già prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 40 co. 1 D.L. 144/2022 previsto per il posizionamento temporaneo di strutture amovibili su vie, piazza, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico da parte dei gestori di ristoranti e bar senza necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è prorogato al 30 giugno 2023.

Giova precisare che la norma opera esclusivamente a favore di coloro che intendono installare *dehors*, elementi di arredo, pedane, tavolini e simili in luoghi pubblici sottoposti a vincolo culturale per i quali è necessaria una specifica autorizzazione da parte del Ministero della cultura. Più precisamente, l'art. 9 ter co. 5 D.L. 137/2020 stabiliva che "5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 [n.d.r. posticipato poi al 31 dicembre 2022 in forza dall'art. 40 co. 1 D.L. 144/2022 cui rinvia la disposizione in commento], la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Resta ferma la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del Comune, secondo quando stabilito dai regolamenti comunali (come ad es. il Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale).

In ultimo, è doveroso precisare che quanto stabilito dal comma 815 in commento non incide sul versamento del Canone, che resta dovuto. Le esenzioni previste per far fronte all'emergenza sanitaria a favore di ristoratori, gestori di bar e venditori ambulanti hanno operato infatti fino al 31 marzo 2022, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 706 L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), mentre quella stabilita per le occupazioni effettuate da spettacoli viaggianti e attività circensi fino al 30 giugno 2022 secondo quanto stabilito dall'art. 8 co. 3 D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni bis).

Comma 837 - Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019

837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».

La norma incide sulla disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2020 inerente all'approvazione delle aliquote IMU da parte dei Comuni.

In primo luogo, viene stabilito, mediante integrazione del comma 756 L. 160/2019, che le fattispecie individuate con decreto MEF al fine della differenziazione delle aliquote potranno essere successivamente modificate o integrate con ulteriore decreto ministeriale. In altri termini, la modifica legislativa apre alla possibilità, prima non prevista, per il MEF, di intervenire in un secondo momento sulle casistiche per le quali gli Enti potranno prevedere aliquote differenziate. Si rileva tuttavia, che al momento della stesura del presente approfondimento, il decreto di cui al comma 756 art. 1 L. 160/2019 non è ancora stato emanato e pertanto, ad oggi, i Comuni hanno ancora la possibilità di diversificare le aliquote liberamente.

La seconda modifica, più significativa, deroga al generale principio secondo il quale, in assenza di specifica deliberazione, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. A decorrere dal primo anno di utilizzo obbligatorio del prospetto (non ancora emanato) di cui ai commi 756 e 757 art. 1 L. 160/2019, in caso di mancata approvazione per l'anno in corso si applicheranno le aliquote base stabilite ai commi 748-755 dalla stessa L. 160/2019.

Tale disposizione ha particolare rilevanza per i Comuni, i quali, se vorranno assicurarsi la possibilità di confermare di anno in anno le aliquote differenziate stabilite, dovranno provvedere ad approvarle annualmente, non potendo più avvalersi della possibilità di considerarle automaticamente prorogate in forza del principio di cui all'art. 1 co. 169 L. 296/2006.

Comma 838 - Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale

838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: «di comuni» sono soppresse.

Il comma interviene sulla definizione di “area comunale” mediante la cancellazione dell’inciso “di comuni” che aveva generato perplessità sulla corretta interpretazione della norma.

Più precisamente, la stesura originaria del comma 818, ora innovato, prevedeva che fossero considerati compresi nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore al 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2 co. 7 Cod. Strada. Ai fini della corretta "ripartizione" del Canone unico tra i soggetti attivi coinvolti (sulla quale si tornerà a breve), ci si chiedeva se dovesse essere considerata la dimensione del solo centro abitato o se il limite dei 10.000 abitanti riguardasse il Comune complessivamente considerato.

La rilevanza del problema emerge se si considera il caso delle occupazioni effettuate per l'installazione dei mezzi pubblicitari, per le quali sorge un doppio presupposto impositivo: quello per la diffusione del messaggio e quello per l'occupazione del suolo pubblico. A riguardo, deve essere ricordato anche il comma 820 L. 160/2019, secondo stabilisce che "*L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma*" (c.d. principio di unicità del Canone).

Andando per ordine. Principio generale per l'applicazione del Canone unico per la componente *occupazioni* è che esso spetta all'ente a cui il suolo "appartiene". Per i *messaggi pubblicitari*, pur in assenza di specifiche della norma, si ritiene che soggetto attivo sia esclusivamente il Comune, posto che, a prescindere dal soggetto proprietario del suolo (ad es. la Provincia per una strada provinciale), è sul territorio comunale che si esplica l'efficacia del messaggio stesso.

Pertanto, la distinzione effettuata dal comma 818 art. 1 L. 160/2019 rileva principalmente in riferimento alle occupazioni, poiché permette di identificare il soggetto proprietario del suolo pubblico cui spetta il Canone unico.

L'omissione dell'inciso "*di comuni*" ad opera della Legge di bilancio 2023 permette di chiarire che il limite dimensionale previsto dal comma 818 art. 1 L. 160/2019 deve essere valutato esclusivamente in riferimento ai centri abitati, e non al territorio comunale complessivamente considerato. Pertanto, rinviando al Cod. Strada, le strade statali, regionali e provinciali che attraversano centri abitati aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti si devono considerare comunali; mentre quelle attraversanti centri abitati di dimensioni inferiori restano imputate agli altri enti proprietari.

Per chiarire ulteriormente, una strada provinciale che attraversa un centro abitato avente popolazione di 7.500 abitanti, in un Comune di 15.000 abitanti, non sarà da considerare comunale, poiché il dato inerente alla popolazione complessiva – superiore al limite – dell'Ente non è rilevante.

La modifica legislativa ci offre l'occasione per chiarire come debba quindi applicarsi il Canone unico, soprattutto in quelle circostanze dove pare sussista una doppia imposizione.

Si è già detto che il Canone dovuto per la componente *pubblicità* spetta solo al Comune, mentre per le *occupazioni* deve essere considerato il limite dimensionale del centro urbano attraversato dalla strada in cui essa avviene. Si è altresì già richiamato il principio dell'unicità del Canone unico. La problematica più rilevante ha riguardato l'applicazione del Canone al caso di installazione dei mezzi pubblicitari, la quale genera un doppio presupposto impositivo, ossia la contestuale diffusione di un messaggio pubblicitario e l'occupazione del suolo pubblico.

Alla luce di quanto esposto, ci si chiede chi, in detta circostanza, sia da considerare soggetto attivo del Canone. In altri termini, se la strada sulla quale viene installato il mezzo pubblicitario è provinciale, il Canone è dovuto solo alla Provincia o anche al Comune? Deve essere richiesto il Canone solo in riferimento all'occupazione o anche per la diffusione del messaggio pubblicitario?

La questione deve essere risolta considerando il limite dimensionale di cui si è detto.

Infatti, se il centro abitato ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, la strada provinciale dovrà essere considerata area comunale e pertanto di competenza – ai fini dell'applicazione del Canone – del solo Comune. Il Canone sarà dovuto, in questo caso, per la sola componente pubblicitaria poiché, essendo il soggetto attivo il Comune per entrambi i presupposti impositivi, trova applicazione il comma 820. Diversamente, se il centro abitato ha una popolazione fino a 10.000 abitanti, il Canone sarà dovuto alla Provincia per la parte inerente alla occupazione (la strada infatti è considerata di sua competenza) ed anche al Comune per la parte inerente alla diffusione del messaggio pubblicitario.

Ne consegue che il principio di unicità del Canone deve essere valutato in riferimento al solo Ente locale/soggetto attivo, e non al contribuente. Pertanto quanto disposto dal comma 820 opera solo qualora vi sia coincidenza tra il soggetto a cui deve essere versato il Canone-pubblicità e quello a cui spetta il Canone-occupazione, e non quando un medesimo soggetto è tenuto al versamento di entrambe le componenti, come avviene nel caso dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Riassumendo e accennando anche alle altre casistiche, compreso il Canone mercatale, indichiamo in forma tabellare le varie fattispecie ed il soggetto a cui deve essere versato il Canone:

Dimensione centro abitato	Canone per messaggio pubblicitario	Canone per installazione mezzi pubblicitario	Canone per tutte altre occupazioni	Canone mercati
Sopra i 10.000 abitanti (la strada provinciale si considera comunale)	Comune	Sarebbe dovuto al Comune ma per il principio ex comma 820 non può essere applicato	Comune	Comune
Fino a 10.000 abitanti (la strada provinciale resta di competenza provinciale)	Comune	Provincia	Provincia	Non dovuto. La Provincia potrà riscuotere il Canone unico per l'occupazione ⁵

⁵ Una precisazione: lo si deduce dal fatto che il comma 837 art.1 L. 160/2019 istituisce il Canone mercatale a favore dei soli Comuni e Città metropolitane, e non anche delle Provincie. Pertanto, quando una strada deve essere considerata provinciale, non sarà applicato il Canone mercatale, bensì il Canone unico per la componente occupazioni.